

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 19 del DPR 602/1973, come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. n.46/1999, il quale prevede la dilazione del pagamento ed è, in forza dell'art.103 dello stesso D.P.R., applicabile anche ai ruoli formati dagli enti per la riscossione dei tributi di propria pertinenza;

CONSIDERATO che lo stesso art.103 del D.P.R. citato lascia all'autonomia degli enti impositori la discrezionalità circa la ripartizione in rate dei carichi di riscossione;

RITENUTO opportuno, alla luce di paventate situazioni di necessità e obiettive difficoltà di alcune fasce di utenza, introdurre la possibilità del pagamento dilazionato nella riscossione delle spettanze dovute al Comune a titolo di tributi per periodi pregressi e oneri vari a seguito di accertamenti, previa introduzione di specifici criteri informativi;

CONSIDERATO congruo, ai fini sopraesposti, individuare due fasce reddituali del nucleo familiare, in relazione alle quali la collocazione dell'utente che richiede il beneficio determinerà sia l'accessibilità alla facoltà dell'adempimento rateale dell'obbligazione nei confronti del Comune, sia le modalità della rateizzazione stessa;

RILEVATO che per le regolarizzazioni agevolate di tributi, il presente atto non può trovare applicazione trattandosi di materia regolamentata in via eccezionale e non ripetitiva dal Consiglio Comunale;

VISTI:

-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

-il combinato disposto degli artt. 19 e 103 del D.P.R. 602/1973;

-l'art.7 del D.Lgs. n.46/1999 che ha sostituito, a decorrere dal 01.07.1999, il citato art.19 del D.P.R. n.602/1973;

-Lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei rispettivi Servizi interessati;

A voti unanimi,

DELIBERA

1)di stabilire i seguenti criteri ai quali dovrà uniformarsi la concessione da parte del Comune del beneficio della rateizzazione del pagamento dei tributi per periodi pregressi e oneri di propria competenza a seguito accertamenti:

a)Per importi non superiori a 250,00 euro, ravvisata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, il Responsabile del Servizio competente procederà, con proprio motivato provvedimento, alla concessione della rateizzazione, disponendo la riscossione in un numero di rate non superiore a 5 (mensili o bimestrali);

b)Per importi superiori a 250,00 euro, la rateizzazione potrà essere concessa, previo

motivato provvedimento della Giunta Comunale;

b1) qualora siano acclamate situazioni di obiettivo disagio del nucleo familiare, comportanti difficoltà nel far fronte al pagamento immediato;

b2) per gli istanti che documentino un reddito complessivo massimo del nucleo familiare quale risultante dall'ultima dichiarazione resa ai fini IRPEF non superiore a 15.000,00 euro, la rateizzazione potrà essere concessa con il pagamento fino ad un massimo di 24 rate mensili (o 12 bimestrali);

b3) per gli istanti che documentino un reddito complessivo massimo del nucleo familiare quale risultante dall'ultima dichiarazione resa ai fini IRPEF da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro, la rateizzazione potrà essere concessa con il pagamenti fino ad un massimo di 12 rate mensili (o 6 bimestrali);

b4) la presentazione dell'istanza da cui risultino le comprovate motivazioni del contribuente che si trova nell'impossibilità di saldare il debito in unica soluzione, ma che è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso in rate, unitamente alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF resta comunque condizione tassativa per l'esame della richiesta da parte della Giunta comunale, nei casi di sua competenza, ovvero del Responsabile del Servizio Finanziario nelle ipotesi previste dalla precedente lett.a)

b5) in caso di somme particolarmente esorbitanti, comunque superiori all'importo di 5.000,00 euro previa stipula di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ad escussione diretta, a garanzia dell'assolvimento del debito nei confronti dell'Amministrazione comunale;

c) Documentazione da allegare all'istanza:

- Ultima dichiarazione dei redditi
- documentazione richiesta dagli uffici comprovante la situazione patrimoniale del contribuente .

d) in entrambe le ipotesi ravvisate sub a) e sub b), il provvedimento con il quale si dispone la rateizzazione dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

- Pagamento della prima rata entro venti giorni dalla comunicazione di accettazione della rateizzazione da parte dell'Ente;
- Dilazione massima di pagamento (in termini di annualità e non oltre, con la sola eccezione per i casi di cui al precedente punto b2);
- Numero massimo di ratei;
- Applicazione dell'interesse moratorio in misura pari al vigente tasso legale;

2) di stabilire che il presente provvedimento non è applicabile ai casi di regolarizzazione straordinaria assoggettati a norme specifiche, regolamentati con apposito provvedimento del Consiglio Comunale;

3)di incaricare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario della attuazione del presente provvedimento.

4) di prendere atto che il presente provvedimento non trova applicazione per le regolarizzazioni agevolate di tributi, trattandosi di materia regolamentata in via eccezionale e non ripetitiva dal Consiglio Comunale;

5)di dichiara-----rare, con separate ed unanime votazioni , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 del T.U.